# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

(Provincia di Teramo)

## Organo di Revisione Contabile

## VERBALE DEL 02.03.2024

**OGGETTO:** Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art.175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000

VISTA la proposta di deliberazione G.C. N. 27 del 02.03.2024 avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art.175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000" trasmessa a questo organo con PEC mail del 02.03.2024 in uno alla richiesta di parere;

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026

VISTO II rendiconto della Gestione anno 2022

VISTO l'allegato prospetto contabile da cui risulta l'operazione di variazione dell'entrata e della spesa effettuata con la deliberazione in oggetto;

ESAMINATA la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026 trasmessa dall'Ufficio Ragioneria

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

e disposte le seguenti variazioni complessive;

Variazioni di competenza Esercizio 2024

#### **ENTRATE**

Variazioni in aumento	79.800,00 €	=======================================
Variazioni in diminuzione	=======================================	0,00€

#### **SPESE**

Variazioni in aumento	=======================================	79.800,00€
Variazioni in diminuzione	0,00€	=======================================
TORNA IL PAREGGIO	79.800,00 €	79.800,00 €

APPURATO che, ai sensi dell'articolo 187, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento delle spese di investimento;

- d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata di prestiti;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 187, è vietato utilizzare l'avanzo di amministrazione nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO CHE la variazione di bilancio di cui trattasi viene adottata ai sensi degli articoli 175, commi 4 e 5;

RACCOMANDATO di ratificare in C.C. la variazione in oggetto entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso

CHE la stessa è di tipo aumentativa, diminutiva e storno fondi e risulta CONGRUA, COERENTE ED ATTENDIBILE;

VISTA la circolare n. 25 del 3 Ottobre 2018, recante modifiche alla circolare n. 5 del 20 Febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020, la quale dispone che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118

VISTI: il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), nella versione in vigore dal 01/01/2015; il D.Lgs. n.118/2011, siccome modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 e gli allegati principi contabili applicati; il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola *ex* art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

RILEVATO Di dover esprimere il presente parere ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e del vigente Regolamento di contabilità;

## FORMULA PARERE FAVOREVOLE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.239 TUEL, SULLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL'OGGETTO.

**IL REVISORE UNICO** 

DR. EVANDRO RANIERI